



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE

**INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
EDILIZIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

CPV 71351220-1 (Servizi di Urbanistica)
CIG Z682F866D8

DISCIPLINARE D'INCARICO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in
qualità di professionista _____ iscritto all'Ordine di
_____ al n. _____ con studio a _____ via/piazza

n. _____
c.f. _____ p.iva _____
tel. _____ pec _____

Letto il seguente Disciplinare,

PREMESSE

Il Regolamento edilizio è lo strumento tramite il quale i Comuni disciplinano l'attività edilizia, per espressa previsione di Legge (art. 2, comma 4 del DPR 380/01 "Testo unico dell'edilizia" e art. 105 della L.R. 65/2014), con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

Il Regolamento Edilizio, ai sensi e per gli effetti dell'Intesa Stato Regioni del 18 ottobre 2016 (G.U. 268 del 16.11.2016) in attuazione dell'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le relative finalità di semplificazione e uniformità, è redatto secondo lo schema-tipo e gli allegati approvati dall'Intesa, come recepiti da parte della Regione Toscana, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 21 Maggio 2018 "Recepimento dell'Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e attuazione dell'articolo 106, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)" e Deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 09 Luglio 2018 "Regolamento di attuazione dell'art 216 della legge regionale 10 novembre 2014, N. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Approvazione."

Attualmente il Comune di Figline e Incisa Valdarno è dotato di due Regolamenti Edilizi relativi alle aree territoriali dei due ex Comuni:

- Regolamento Edilizio relativo all'area territoriale dell'ex Comune di Figline Valdarno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.02.2011, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 27.09.2012 e n. 66 del 24.07.2018.
- Regolamento Edilizio dell'ex Comune di Incisa in Val D'Arno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.132 del 31.10.2000 e sue successive modifiche e integrazioni (DCC n. 158 del 27.12.2000, DCC n. 69 del 30.09.2002, DCC n. 123 del 22.12.2003, DCC n. 43 del 27.04.2004,



Città di Figline e Incisa Valdarno

Città Metropolitana di Firenze

DCC n. 21 del 30.03.2006, DCC n. 69 del 30.10.2006, DCC n. 65 del 19.12.2008, DCC n. 68 del 27.10.2009, DCC n. 11 del 30.03.2010, DCC n. 41 del 30.09.2010, DCC n. 36 del 17.06.2011, DCC n. 25 del 05.06.2012, DCC n. 39 del 15.05.2014, DCC n. 66 del 24.07.2018).

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare, oltre alle normative sopra richiamate, anche le normative vigenti in materia di progettazione ed in particolare:

- a) il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di seguito Codice;
- b) il DPR 207/2010 e ss.mm.ii di seguito Regolamento per le parti ancora in vigore;
- c) il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- d) linee guida ANAC emesse nella materia oggetto del presente affidamento.

2. OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto l'affidamento del servizio di:

- 1) redazione del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Figline e Incisa Valdarno, in conformità alle prescrizioni della L.R. Toscana n. 65/2014, del DPGR 39R/2018 e delle Delibere di Giunta Regionale n. 524 del 21.05.2018 e n. 759 del 09.07.2018, al fine di dotare il Comune di un unico strumento di gestione del territorio che sia adeguato alle caratteristiche economiche, sociali e culturali attualmente esistenti in grado di orientare l'attività edilizia ad adeguati livelli di decoro, igiene e sicurezza nonché dettare le norme di cui all'art. 106 della L.R. 65/2014 e quelle riferibili all'edilizia sostenibile;
- 2) redazione di un Allegato tecnico 1 costituito da un Abaco degli interventi riferiti ai casi di addizione volumetrica agli edifici nel territorio rurale;
- 3) redazione di un Allegato tecnico 2 costituito da un "Regolamento per la monetizzazione dei parcheggi pertinenziali per interventi comportanti incremento del carico urbanistico";
- 4) aggiornamento dell'attuale regolamento comunale per l'installazione dei dehors ed inserimento come Allegato tecnico 3 al Regolamento Edilizio;

L'incarico comprende tutte le attività specialistiche di seguito specificate:

1. redazione e/o aggiornamento di tutti gli atti, documenti ed elaborati necessari e richiesti dalle disposizioni sopra richiamate e comunque tutti quelli necessari per consentire all'Amministrazione Comunale di adottare il nuovo Regolamento Edilizio;
2. adeguamenti cartografici in conformità alle disposizioni normative vigenti;
3. svolgimento di tutte le attività inerenti al percorso partecipativo previsto dalle disposizioni richiamate per la redazione e il perfezionamento del nuovo Regolamento Edilizio;
4. esame, valutazione e formulazione degli apporti collaborativi presentati a seguito dell'avvio del procedimento;
5. partecipazione alle sedute, anche serali, delle Commissioni Consiliari preposte ed agli incontri con gli Enti/servizi preposti ad esprimere pareri e/o assensi nel corso del processo di formazione del Nuovo Regolamento Edilizio;
6. recepimento dei pareri e delle indicazioni espresse da tutti gli Enti/servizi coinvolti nel processo di pianificazione;
7. armonizzazione del Piano Operativo Comunale e del nuovo Regolamento Edilizio, attraverso la trasposizione delle parti di disciplina previste nel Piano Operativo e che risultano attinenti ai contenuti del Regolamento Edilizio tipo;

L'incaricato dovrà altresì garantire la collaborazione e il supporto al RUP e ai funzionari della Stazione Appaltante coinvolti nel processo di formazione del nuovo Regolamento Edilizio.

3. REQUISITI GENERICI E SPECIFICI

Per tutta la durata dell'incarico il professionista non dovrà incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, art. 67 del D.lgs. 159/2011, art. 53 c. 16ter del D.lgs.



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

165/2001 o comunque in ogni altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché mantenere il possesso dei requisiti specifici previsti all'art. 46 e 83 c. 4 lett. c) del Codice.

4. INCARICATO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E COLLABORATORI

L'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del Codice.

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

5. TEMPI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il servizio sarà articolato in fasi differenziate che costituiranno le fasi dell'appalto. Ciascuna fase include le necessarie riunioni e attività simili di coordinamento con soggetti coinvolti nel procedimento, per giungere all'esito finale della redazione dello strumento oggetto dell'appalto secondo le modalità del presente Disciplinare.

La redazione del Regolamento Edilizio Comunale avrà come riferimenti i termini temporali sotto riportati:

- a) Stesura preliminare del documento e relativi allegati costituenti la bozza sufficientemente esaustiva per consentire all'Amministrazione Comunale ogni valutazione di competenza: entro **60 giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.
- b) Stesura definitiva del documento e relativi allegati idonea per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale: entro **30 giorni** naturali e consecutivi dalla eventuale richiesta di modifiche e integrazioni da parte dell'Amministrazione appaltante ed anche conseguenti agli esiti di percorsi partecipativi;

La durata complessiva dell'appalto è da intendersi calcolata in **90 giorni** naturali e consecutivi esclusi i tempi tra le varie fasi che sono indipendenti dalle prestazioni dell'appaltatore.

Sono ammesse proroghe ai suddetti termini se finalizzate all'armonizzazione del Regolamento Edilizio con il Piano Operativo Comunale qualora l'Amministrazione Comunale ritenga opportuna l'entrata contemporanea in vigore dei due strumenti di pianificazione.

L'appaltatore potrà altresì presentare formale richiesta di proroga per comprovate necessità, per iscritto, e il RUP potrà concederla a suo insindacabile giudizio in merito alla sussistenza dei presupposti per la concessione di tale beneficio.

6. ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

L'attrezzatura informatica comprensiva di software necessaria allo svolgimento dell'incarico è a carico del professionista.



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte della committenza comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

7. MODALITA' DI REDAZIONE E RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI

L'incaricato dovrà attenersi a quanto segue:

1) gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti minimi indicati nella Parte II, Titolo II, Capo I del DPR 207/2010, in funzione di quanto previsto dal vigente D.lgs. 50/2016. Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni emanate in materia con Decreto Ministeriale, dalle Linee Guida ANAC nonché da quanto previsto all'interno del presente Disciplinare;

2) nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP o con un suo delegato secondo le specifiche modalità previste dal presente Disciplinare;

3) tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà alla Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica dettagliata nel presente Disciplinare nelle seguenti modalità:

- n. 2 copie cartacee complete firmate in originale, più le eventuali copie da utilizzare per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, ecc. necessari;
- n. 1 copia informatizzata, contenuta in CD-ROM in formato editabile Open Source;
- n. 1 copia informatizzata, contenuta nello stesso CD-ROM in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal professionista incaricato;

4) dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dalla committenza secondo le procedure descritte e per tramite degli organi identificati dal presente Disciplinare, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;

Tutti i dati forniti all'Amministrazione dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale CAD) e contenere dati in formato idoneo alla pubblicazione on-line.

Le variazioni, sospensioni, modifiche o simili dovranno essere concordate per iscritto e a nulla varrà l'eventuale dichiarazione del tecnico incaricato di aver ricevuto tali indicazioni dagli uffici o dallo stesso Responsabile del procedimento qualora le stesse non siano poste per iscritto.

8. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione comunale dovrà rendere disponibile all'incaricato tutta la documentazione dei Regolamenti edilizi attuali degli ex Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno, nonché la strumentazione di pianificazione territoriale ed urbanistica dell'Ente.

9. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo è pari ad **€ 20.000,00** al netto degli oneri previdenziali e IVA di legge, salvo l'eventuale ribasso offerto. Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle prestazioni indicate nel presente Disciplinare di incarico.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

Il professionista rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente contenuto nel presente contratto Disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all'interno dell'onorario di cui al presente articolo.

10. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, sarà effettuato sulla base delle prestazioni eseguite ed accertate nonché verificate dal Responsabile del Procedimento, che provvede alla verifica della correttezza qualitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La liquidazione delle fatture fiscali relative alle prestazioni professionali dovrà avvenire, previa autorizzazione del RUP, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **60% del corrispettivo alla consegna del preliminare di Regolamento Edilizio e dei relativi allegati** di cui all'art. 2 del presente Disciplinare;
- **40% alla consegna del Regolamento Edilizio definitivo e dei relativi allegati** di cui all'art. 2 del presente Disciplinare, previa verifica da parte del RUP dell'assolvimento degli obblighi prestazionali previsti e necessari all'approvazione degli atti da parte del Consiglio Comunale.

11. PENALI

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente Disciplinare, l'Amministrazione comunicherà per iscritto la/e contestazione/i richiedendo le dovute giustificazioni all'incaricato invitandolo al contempo a conformarsi immediatamente alle condizioni pattuite. La comunicazione potrà essere inviata anche via PEC. Le parti convengono che la comunicazione via PEC assume pieno valore di notifica; farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'amministrazione risultante dalla ricevuta di consegna PEC.

Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziari.

In caso di contestazione, l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, per le inadempienze o difformità l'Amministrazione imporrà una penale **fra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.900,00** a seconda della gravità del fatto.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione):

- il ritardo, superiore a 10 giorni naturali e consecutivi dei termini stabiliti, nella consegna degli elaborati. La penale si applica, nel minimo stabilito, per ciascun giorno di ritardo;
- la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione della prestazione senza giustificazione né preavviso;
- la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'affidatario inadempiente.

L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'affidatario.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla committenza o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la committenza stessa debba sostenere per cause imputabili all'incaricato.

12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

L'Incaricato si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L.136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione Committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il seguente CIG - codice identificativo di gara, attribuito dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione: **Z682F866D8**.

L'Incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove l'Incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla Committenza e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

13. POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Il professionista incaricato deve essere in possesso di una polizza rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea per un massimale non inferiore a 500.000,00 €, ed essere conforme allo schema tipo approvato con il D.M. 31/2018.

La polizza assicurativa copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e dovrà avere validità per tutta la durata dell'incarico.

La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applica l'articolo 24, co. 4 ultimo periodo del D.lgs. n. 50 del 2016.

La polizza dovrà avere validità per tutta la durata dell'incarico. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dell'incarico, il progettista dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui al presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi stabiliti.

In tale ipotesi, la committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

La committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell'inadempimento.



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Incaricato in uno dei seguenti casi:

- revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- cessione a terzi, parziale o totale del contratto;
- accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui al presente Disciplinare;
- accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui al presente Disciplinare;
- frode nell'esecuzione dell'affidamento.

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati prodotti inerenti alle diverse fasi di lavoro previste dal presente disciplinare, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo dell'Amministrazione Committente, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la committenza potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte della committenza stessa, l'Incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo dell'Amministrazione committente o che siano state validate positivamente.

Nessun indennizzo sarà corrisposto all'appaltatore in caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

Il contratto è altresì risolto qualora, nell'ipotesi di affidamento dell'incarico, per motivi di urgenza, nelle more dell'esito dei controlli prescritti, venga accertata successivamente la carenza dei requisiti dichiarati dall'operatore economico. In tale ipotesi si procederà al pagamento del corrispettivo relativo alle sole prestazioni già rese, con applicazione di una penale in misura pari al 10%, come stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4.

Si rinvia altresì all'art. 108 del Codice.

15. RECESSO DAL CONTRATTO

La committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

L'Ente appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674 del Codice Civile, resta salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei danni.

Si rinvia altresì all'art. 109 del Codice.

16. SUBAPPALTO

E' fatto divieto al professionista, pena la risoluzione del contratto, di cedere il contratto stesso. In caso di subappalto si applica quanto previsto all'art. 31 c. 8 e all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 con il limite del 40% dell'importo contrattuale e per le prestazioni consentite dal Codice, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con esclusione di ogni altro. È altresì esclusa la devoluzione a giudizio arbitrale.

18. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il professionista venisse a conoscenza.

I dati personali raccolti dalla committenza saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento CE 679/2016;

il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al presente disciplinare, l'Incaricato è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dalla normativa vigente.

19. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

In caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, l'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta di cui al "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014 consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante. Tali norme, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016, del vigente D.P.R. 207/10, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Luogo e data _____

Accetta quanto stabilito dal presente Disciplinare, e
Firma
